

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI
DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
(emanate con decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 592)**

INDICE

Articolo 1 (*Oggetto*)

SEZIONE I - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Articolo 2 (*Composizione del collegio*)

Articolo 3 (*Elezione dei membri interni*)

Articolo 4 (*Designazione dei membri esterni*)

Articolo 5 (*Regole generali*)

SEZIONE II - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 6 (*Procedimento di competenza del rettore*)

Articolo 7 (*Procedimento di competenza del collegio di disciplina*)

Articolo 8 (*Ipotesi di sospensione dei termini del procedimento*)

Articolo 9 (*Procedimento a carico del rettore*)

Articolo 10 (*Infrazioni disciplinari*)

Articolo 11 (*Sanzioni disciplinari*)

Articolo 12 (*Rapporti con il processo penale*)

TORNA ALL'INDICE

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del collegio di disciplina, nonché lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari ai sensi della normativa vigente.
2. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta al rettore d'ufficio o su segnalazione scritta da parte di soggetti interni e/o esterni all'ateneo.
3. Il procedimento disciplinare è di competenza esclusiva del rettore per le ipotesi di irrogazione della sanzione della censura; è di competenza del collegio di disciplina per le sanzioni superiori alla censura.

SEZIONE I

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Articolo 2

(Composizione del collegio)

1. Il collegio di disciplina dell'Università luav di Venezia è competente al controllo disciplinare sui professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo.
2. Il collegio è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, nonché da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno.
3. Il collegio è presieduto dal professore ordinario il quale, insieme ai due membri supplenti, è eletto tra i docenti dell'ateneo.
4. Gli altri componenti, cioè il professore associato e il ricercatore a tempo indeterminato, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altri atenei. Qualora nessuno dei docenti dell'ateneo presenti la propria candidatura, anche il presidente e i supplenti sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

Articolo 3

(Elezioni dei membri interni)

1. Due mesi prima della scadenza del mandato del collegio, il rettore indice, con proprio decreto, le elezioni per l'individuazione del presidente del collegio e dei due membri supplenti.
2. Il decreto di indizione stabilisce la data per le operazioni di voto, le eventuali sedi e l'orario, la costituzione della commissione elettorale, nonché la scadenza e le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto. Con il medesimo decreto il rettore nomina la commissione elettorale, composta da due membri appartenenti al corpo docente e da un membro appartenente al personale tecnico-amministrativo. Non può partecipare alla commissione chi abbia presentato la propria candidatura quale componente del collegio.
3. Alla commissione elettorale sono affidati i compiti di curare ogni iniziativa utile all'informazione del procedimento elettorale, verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e valutare gli eventuali ricorsi.
4. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, la commissione elettorale, verificata la regolarità delle candidature pervenute, comunica le stesse all'elettorato attivo, tramite posta elettronica.
5. In caso di votazioni presso il seggio, lo stesso è costituito dal direttore generale con proprio provvedimento ed è composto almeno dal presidente, il segretario e uno scrutatore individuati tra il personale tecnico e amministrativo. Il presidente individua un vice presidente tra i componenti del seggio. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti i seggi, uno dei quali deve essere il presidente o il vice presidente.
6. Possono essere eletti in qualità di presidente e di membri supplenti i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso l'Università luav di Venezia, che possano assicurare un

TORNA ALL'INDICE

numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. I componenti del collegio di disciplina non possono essere membri del senato accademico o del consiglio di amministrazione dell'Università luav di Venezia.

7. L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori ordinari, associati e dai ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo, i quali dispongono ciascuno di un voto.

8. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide qualora abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario anche il presidente e i supplenti sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni. Le votazioni potranno effettuarsi anche con modalità elettronica presso il seggio o da remoto.

9. Risultano rispettivamente eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato che ha la maggiore età anagrafica.

10. Qualora, nel termine previsto nel decreto di indizione, non pervenga alcuna candidatura, anche il presidente del collegio e i due membri supplenti saranno designati secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Designazione dei membri esterni)

1. Il rettore individua, tra i docenti in servizio presso altri atenei, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato quali membri effettivi del collegio e formula la relativa proposta al senato accademico che, valutata la proposta del rettore, procede, nella prima seduta utile, alla designazione dei membri esterni.

Articolo 5

(Regole generali)

1. I componenti del collegio, individuati ai sensi degli articoli precedenti, sono nominati con decreto rettorale pubblicato all'albo ufficiale di ateneo, acquisito l'assenso dell'ateneo di appartenenza per i componenti esterni. La loro elezione viene comunicata al personale tramite posta elettronica. Essi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

3. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

4. Qualora il docente cui sia contestata la violazione di un dovere comportamentale sia legato da rapporto di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro del collegio o sussistano gravi inimicizie con il membro del collegio o ancora altre gravi ragioni di convenienza, il membro del collegio dovrà astenersi ed essere sostituito da un supplente.

SEZIONE II

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 6

(Procedimento di competenza del rettore)

1. Nell'ipotesi in cui il fatto contestato possa dar luogo all'irrogazione di un provvedimento disciplinare non superiore alla censura, ai sensi dell'articolo 88 del vigente R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il rettore, entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto, provvede alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e alla contestuale contestazione dell'illecito disciplinare mediante lettera raccomandata 1 o consegna in mani proprie all'interessato con rilascio di ricevuta, o PEC qualora possibile per il docente, fissando un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della contestazione per la presentazione, da parte dell'interessato, delle proprie deduzioni, nonché per la sua convocazione.

TORNA ALL'INDICE

2. Al termine dell'istruttoria, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare ed eventuali altri interessati al procedimento, il rettore, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, provvede, con proprio decreto, a disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'irrogazione della censura.
3. Entro lo stesso termine il provvedimento del rettore deve essere comunicato al docente interessato, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il provvedimento sarà poi inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

Articolo 7

(Procedimento di competenza del collegio di disciplina)

1. Qualora si tratti di un fatto che può dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:
 - a. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - b. la revocazione;
 - c. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
 - d. la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni,
 il rettore, entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto, comunica all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare e contestualmente invia allo stesso la contestazione degli addebiti, che deve contenere:
 - una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - le violazioni addebitate;
 - il diritto di accedere agli atti che lo riguardano e l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti e/o estrarne copia, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto di accesso.
2. Contestualmente, il rettore trasmette gli atti del procedimento al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta di sanzione.
3. Il collegio di disciplina, non appena ricevuti gli atti e la motivata proposta da parte del rettore, è tempestivamente convocato dal presidente, e, esaminati gli atti, provvede, con raccomandata 1 o consegna in mani proprie all'interessato con rilascio di ricevuta, o tramite PEC, qualora possibile, alla convocazione a difesa del docente, che deve contenere:
 - i fatti già contestati con la specificazione delle norme che si assumono violate;
 - la fissazione di un termine, che non potrà essere anteriore a dieci giorni dal ricevimento della convocazione, per l'audizione del docente e la presentazione di proprie deduzioni;
 - la comunicazione in ordine alla possibilità di farsi assistere, in sede di audizione disciplinare, da un difensore di fiducia nonché, nel caso in cui il docente non intenda presentarsi, la possibilità di inviare una memoria scritta, con la precisazione che, in ogni caso, il collegio procederà a espletare le proprie funzioni.
4. Il collegio di disciplina redige verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto da ciascun intervenuto e quindi, in sede di convocazione a difesa, devono firmare, oltre ai componenti del collegio, il docente interessato, il suo eventuale difensore e l'eventuale segretario verbalizzante.
5. Nelle ipotesi in cui il collegio ritenga, in fase istruttoria, di disporre l'audizione di eventuali testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere da essi sottoscritto. Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria, avvalendosi della possibilità di sospensione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. Il collegio ascolta le difese del docente sottoposto all'azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia e redige separato verbale. Quindi, udito il rettore o un suo delegato, valutata ogni risultanza istruttoria, entro trenta giorni, decorrenti dall'avvio del procedimento, deve concludere i propri lavori con la trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione, unitamente a un proprio parere vincolante sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere deve essere ampiamente motivato in relazione a entrambi gli aspetti affrontati e potrà indicare la necessità di applicazione di una sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera infliggendo la

TORNA ALL'INDICE

sanzione ovvero disponendo l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, e il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla delibera che verrà notificata all'interessato nonché trasmessa ai servizi amministrativi per gli adempimenti di competenza. La delibera non è resa pubblica.

8. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento nei confronti di uno o più consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.

9. Il procedimento si estingue laddove la decisione del consiglio di amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

Articolo 8

(Ipotesi di sospensione dei termini del procedimento)

1. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Articolo 9

(Procedimento a carico del rettore)

1. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso è avviato dal decano dell'ateneo che assume le funzioni del rettore e opera secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7.

Articolo 10

(Infrazioni disciplinari)

1. Ai sensi dell'articolo 88 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione della sanzione della censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) mancanza ai doveri d'ufficio
- b) irregolare condotta.

2. Ai sensi dell'articolo 89 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione di sanzioni superiori alla censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) grave insubordinazione
- b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio
- c) abituale irregolarità di condotta
- d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

Articolo 11

(Sanzioni disciplinari)

1. Al personale docente si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che sono:

a) la censura scritta. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.

b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno, applicabile nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f) del precedente articolo 9. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il professore/ricercatore che sia incorso in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari accedere alle cariche accademiche di cui all'articolo 37, comma 5, dello statuto di ateneo e non può esser proposto per il conferimento del titolo di professore emerito.

TORNA ALL'INDICE

c) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, una sanzione espulsiva applicabile alle stesse mancanze già indicate alla precedente lettera b) ma per ipotesi di maggiore gravità.

Articolo 12

(Rapporti con il processo penale)

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.
3. Ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'articolo 653 c.p.p.
4. Restano fermi gli adempimenti di cui agli articoli 331 c.p.p. e 52 e 53 del codice di giustizia contabile.